

Trasmessa via e-mail e PEC

Al Sindaco del Comune di Bronte (CT)  
[protocollo.generale@brontepec.e-etna.it](mailto:protocollo.generale@brontepec.e-etna.it)

Al Responsabile Unico del Procedimento  
Geom. Biagio Greco  
UTC Comune di Bronte (CT)  
[biagio.greco@comune.bronte.ct.it](mailto:biagio.greco@comune.bronte.ct.it)

E p.c. Al Dipartimento Regionale Tecnico  
Servizio 1 - Controllo dei contratti pubblici - Sezione  
Regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici  
Palermo  
[ufficio.speciale.osservatorio.ccpp@certmail.regione.sicilia.it](mailto:ufficio.speciale.osservatorio.ccpp@certmail.regione.sicilia.it)  
[servizio1.dipregionaletecnico@regione.sicilia.it](mailto:servizio1.dipregionaletecnico@regione.sicilia.it)

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Catania

Ai Presidenti degli Ordini degli Ingegneri  
della Sicilia  
LORO SEDI

Prot. n°69/2020

Palermo, 25/08/2020

OGGETTO: Comune di Bronte. Procedura di gara negoziata per l'affidamento del "Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, per il progetto di riqualificazione energetica per promuovere l'adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica". CIG: 8298634969 CUP: D98H18000070006.  
Segnalazione di irregolarità – Richiesta di revoca.

In relazione alla procedura di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura indicata in oggetto, pervengono a questa Consulta segnalazioni da parte di iscritti, attraverso i rispettivi Ordini territoriali, circa talune criticità che di seguito si espongono.

Si premette per chiarezza e per opportuna conoscenza di tutti i soggetti che l'avviso in parola riguarda una Gara negoziata ex art. 157 comma 2 e art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attuata utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 3 lettera b) del codice, per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria e in particolare del "Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, per il progetto di

*riqualificazione energetica per promuovere l'adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica nel Comune di Bronte".*

È evidente che tale procedura discende anche e preliminarmente dalla determinazione dell'onorario, quale risulta dallo schema di parcella allegato (anche se di difficile reperimento tra la documentazione pubblicata sul sito del Comune). Tale onorario è definito in € 57.214,66 (inferiore ai 100.000,00), calcolato utilizzando la classe e categoria IB.08 (grado di complessità 0,50) del D.M. 17 giugno 2016.

Valga appena notare che la classe e categoria individuate nel progetto (IB.08) riguardano *"Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia"*.

Tale individuazione è totalmente errata. Infatti dalla documentazione progettuale allegata all'avviso si evince palesemente che si tratta dell'ammodernamento dell'impianto di pubblica illuminazione esistente con la sostituzione delle attuali sorgenti luminose con sorgenti di nuova generazione, manutenzione e sostituzione dei quadri elettrici, telecontrollo e telegestione dell'intero impianto, etc.

Orbene, è pacifico che gli impianti di pubblica illuminazione, a maggior ragione se da aggiornare con tecnologie di sistema di telecontrollo e telegestione, non rientrano fra quelle di cui alla categoria erroneamente individuata (IB.08), che si attiene piuttosto alle grandi linee di trasmissione e distribuzione dell'energia e non già agli impianti a corredo dell'edilizia urbana.

Questi ultimi, a cui afferiscono le opere così come individuate negli elaborati progettuali, rientrano a pieno titolo fra quelle classificate in IA.03 (grado di complessità 1,15) dal D.M. 17 giugno 2016, che riguardano *"Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice"*.

Ricalcolando l'onorario con la classificazione corretta IA.03 (a parità di prestazioni) il compenso risulta di euro 127.723,70 e dunque superiore a 100.000 euro.

Tutto ciò premesso, si argomenta quanto segue:

- si rammenta che la determinazione corretta e congrua dei corrispettivi da porre a base di gara ha in caduta ripercussioni sulla legittimità dei bandi, infatti la tipologia di gara varia in relazione agli importi assunti a riferimento, così come stabilito dalle direttive europee, recepite dalla normativa nazionale e regionale sui lavori pubblici;
- l'Autorità di Vigilanza AVCP ha confermato tali principi, da ultimo con le Linee Guida n.1, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019; che in particolare al *capo III. Indicazioni operative* - paragrafo 1.4, indica la *"determinazione del corrispettivo da porre a base di gara"* come prima tra le *"operazioni necessarie"*. Nel prosieguo, al paragrafo 2.1 definisce le modalità di determinazione del compenso da porre a base di gara. Nel relativo box di sintesi l'Autorità fissa gli elementi preliminari all'avvio delle procedure di affidamento:
  1. *Stabilendo classe/i e categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016;*

2. Determinando il corrispettivo da porre a base di gara applicando il decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016;

- è di tutta evidenza, dunque, che la corretta determinazione di classe e categoria diviene elemento di partenza dirimente per la determinazione dell'importo da porre a base di gara e della conseguente modalità di affidamento;
- gli incarichi di importo pari o superiore a centomila euro, e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del codice (art. 157, comma 2, ultimo periodo, del codice);
- non è superfluo rammentare che, al di là della differente procedura da porre in essere, *in ogni caso deve essere previsto un incremento premiante del punteggio attribuito, basato sulla presenza di uno o più giovani professionisti* (punto 2.1.2), con ciò rendendo ancor più discriminatorie le conseguenze dell'errore commesso;
- considerato che attraverso la corretta individuazione della classe-categoria delle opere si perviene ad un importo superiore alla soglia di 100.000 euro, è evidente che la procedura posta in essere dal Comune di Bronte per il progetto in argomento non risponde alla normativa vigente del codice degli appalti e pertanto va immediatamente sospesa e riformulata secondo le predette considerazioni;
- in tal senso il Responsabile del Procedimento avrebbe potuto avvalersi della facoltà concessa dall'art.13 comma 2 della L.R. n.12/2011 di richiedere agli Ordini professionali territorialmente competenti la verifica preventiva del corrispettivo del servizio da porre a base di gara, allo scopo di garantirne la congruità e l'omogeneità, esplicitandone le modalità di calcolo.

Tutto ciò premesso e argomentato, nello spirito di proficua collaborazione che gli Ordini degli Ingegneri e il loro organismo di raccordo e rappresentanza regionale intendono offrire agli Enti pubblici, si rassegnano le superiori considerazioni, e

#### SI CHIEDE

al Responsabile Unico del Procedimento

- a) la revoca in autotutela dell'avviso in parola e la pronta rettifica della procedura nel senso indicato, previo annullamento degli atti presupposti e conseguenti;
- b) la verifica del corrispettivo posto a base di gara all'Ordine professionale di riferimento territorialmente competente, ai sensi dell'art.13, commi 1 e ss. della L.R. n.12/2011.

IL SEGRETARIO  
*Franco Russo*

IL PRESIDENTE  
*Elvira Restivo*

